CODICE DI CONDOTTA

FORNITORI

Versione 1.0
Approvata il 06/02/24

Indice

Introduzione **3**

Perché un Codice di Condotta 3

Destinatari del Codice 3

Responsabilità del Fornitore 3

1. Conformità alle normative vigenti applicabili **1**

2. Condizioni di lavoro **2**

2.1 Libera scelta dell'occupazione 2

2.2 Divieto del lavoro minorile 2

2.3 Orario di lavoro 2

2.4 Retribuzioni e benefici previdenziali 2

2.5 Diritto a un trattamento umano 3

2.6 Divieto di discriminazione/molestie 3

2.7 Libertà di associazione 3

3. Salute e Sicurezza **4**

3.1 Sicurezza sul lavoro 4

3.2 Tutela della salute dei lavoratori 4

3.3 Preparazione alle emergenze 4

3.4 Infortuni e malattie professionali 4

3.5 Igiene industriale 4

3.6 Attività fisicamente impegnative 5

3.7 Sicurezza delle macchine 5

3.8 Comunicazioni in materia di salute e sicurezza 5

4. Responsabilità Ambientale **6**

4.1 Conformità ai requisiti legali 6

4.2 Autorizzazioni Ambientali e rendicontazione 6

4.3 Prevenzione dell'inquinamento e salvaguardia delle risorse 6

4.4 Sostanze pericolose 6

4.5 Rifiuti solidi 7

4.6 Emissioni in atmosfera 7

4.7 Restrizioni di utilizzo dei materiali 7

4.8 Gestione delle Acque 7

4.9 Consumi energetici ed emissioni gas serra 7

5. Principi Etici 8

5.1 Integrità nelle attività commerciali 8

5.2 Nessun indebito vantaggio 8

5.3 Divulgazione di informazioni 8

5.4 Proprietà intellettuale 8

5.5 Riservatezza 8

5.6 Correttezza dell'attività d'impresa, della pubblicità e della concorrenza 9

5.7 Protezione dell'identità e divieto di ritorsioni 9

5.8 Approvvigionamento responsabile di minerali 9

5.9 Privacy 9

Introduzione

Perché un Codice di Condotta

L'intento del presente codice di condotta (di seguito il "**Codice di Condotta**") è quello di specificare le norme di comportamento, le responsabilità etiche nonché l'insieme dei principi reputati essenziali da Frascold. e delle sue filiali (di seguito "FRASCOLD**"**) nella propria supply-chain.

Con questo Codice la FRASCOLD si rivolge pertanto ai suoi fornitori globali (di seguito "**Fornitore/i**") per assicurarsi che agiscano nel pieno rispetto di questo Codice di Condotta e delle leggi vigenti e responsabilmente per gli aspetti commerciali, qualitativi, ambientali, etici, di sicurezza e delle condizioni di lavoro per le attività e nei rapporti che intercorrono con la FRASCOLD.

I requisiti stabiliti da questo Codice di Condotta costituiscono un livello minimo richiesto dalla FRASCOLD a tutti i suoi Fornitori. Se il Codice di Condotta e la legislazione locale del Fornitore non sono in conflitto, al Fornitore è richiesto di rispettarli entrambi. Nel caso in cui le leggi e le norme vigenti in una particolare giurisdizione del Fornitore fossero più permissive di quelle contenute in questo Codice di Condotta, sarà quest'ultimo a prevalere.

Qualsiasi violazione di questo Codice di Condotta può trasformare i rapporti commerciali con FRASCOLD, fino a portare alla conclusione dei contratti.

Destinatari del Codice

Il Codice si applica a tutti i Fornitori, incluse eventuali filiali, comprendendo così tutte le persone, società, fornitori e/o terze parti che operano direttamente o indirettamente con il Fornitore.

Il Codice si applica anche a tutti i collaboratori temporanei e alle altre persone e aziende che agiscono in nome e per conto del Fornitore, ovunque nel mondo.

Responsabilità del Fornitore

FRASCOLD si attende dai suoi Fornitori la piena condivisione dei principi espressi nel presente Codice di Condotta, alla cui adesione e rispetto essa attribuisce importanza nel processo di selezione e valutazione dei fornitori.

FRASCOLD, inoltre, sottolinea che è responsabilità del Fornitore assicurare che il proprio personale, a tutti i livelli, comprenda e si attenga ai principi del presente Codice di Condotta.

1. Conformità alle normative vigenti applicabili

FRASCOLD si attende dai propri Fornitori la conoscenza e il rispetto della legislazione applicabile.
La consapevolezza e il rispetto dei requisiti normativi vigenti sono elementi fondamentali affinché il Fornitore possa essere considerato conforme alle norme del presente Codice di Condotta.

Si richiede ai Fornitori di:

- attenersi alla legislazione applicabile in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori, condizioni lavorative, salute e sicurezza, ambiente, aspetti fiscali e pratiche anticorruzione;
- acquisire tutte le autorizzazioni, le licenze e le registrazioni obbligatorie ai sensi della legge applicabile;
- essere in grado di fornire evidenza, su richiesta, della conformità ai requisiti di legge applicabili.

2. Condizioni di lavoro

Il Fornitore si impegna a rispettare le normative applicabili che disciplinano il rapporto tra datori di lavoro e dipendenti. L'impegno coinvolge tutti i lavoratori ed è volto ad assicurare che le condizioni di lavoro siano conformi alle disposizioni di legge applicabili.

Di seguito sono elencati e brevemente descritti i principi che FRASCOLD considera fondamentali e necessari.

2.1 Libera scelta dell'occupazione

Il Fornitore si oppone al lavoro forzato, come definito dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) 1 e condanna l'uso di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, compreso il lavoro forzato in carcere, la servitù debitoria, il lavoro coatto, e forme moderne di schiavitù e qualsiasi forma di tratta di esseri umani presente nella nostra catena del valore. Il Fornitore si adopererà per garantire che tutti i dipendenti godano della libertà di movimento e non siano limitati da restrizioni fisiche, abusi, minacce e da altre pratiche quali il trattenimento di documenti d'identità e beni di valore; si adopererà anche affinché tutti i dipendenti abbiano il diritto di lavorare liberamente, siano a conoscenza delle condizioni di lavoro e siano regolarmente retribuiti. Il Fornitore adotterà le misure necessarie a identificare, prevenire e combattere il lavoro forzato di cui può essere causa, a cui può contribuire o a cui può essere legato nel quadro delle sue relazioni commerciali

2.2 Divieto del lavoro minorile

Il Fornitore riconosce i diritti umani dei bambini, come il diritto all'istruzione, il diritto al gioco e il diritto ai bisogni primari e si attiene alle definizioni ILO sull'età minima per l'impiego e il lavoro pericoloso, nel rispetto dei diritti dell'infanzia e dei principi aziendali. Il Fornitore adotterà le misure e i provvedimenti necessari a identificare, prevenire e affrontare le problematiche di lavoro minorile che può creare, a cui può contribuire o a cui può essere legato nel quadro delle sue relazioni commerciali

2.3 Orario di lavoro

Il Fornitore riconosce la problematica della conciliazione vita-lavoro e il diritto al riposo e al tempo libero. Il Fornitore rispetterà le leggi applicabili e gli eventuali accordi collettivi in materia di orari di lavoro e ferie retribuite. Gli sforzi del Fornitore saranno tesi a garantire a tutti i dipendenti un equilibrio tra esigenze aziendali e personali. Il Fornitore rispetta le leggi applicabili e le Convenzioni ILO in materia di orario di lavoro e riposo settimanale.

2.4 Retribuzioni e benefici previdenziali

Il Fornitore riconosce a tutti i dipendenti una retribuzione equa e competitiva, in linea con le Convenzioni ILO applicabili, tenendo conto delle esigenze dei dipendenti e delle loro famiglie. Gli accordi salariali vengono definiti sulla base di principi globali, con l'ausilio di strutture che riflettano le prassi e i valori di mercato locali e siano conformi ai requisiti aziendali e giuridici.

2.5 Diritto a un trattamento umano

Il Fornitore si impegna ad applicare le disposizioni volte a vietare comportamenti e trattamenti che rientrano nelle categorie di molestie, abusi, coercizioni fisiche o mentali, aggressioni verbali, minacce, bullismo, violenza (anche basata sulle discriminazioni di genere), public shaming e similari.

2.6 Divieto di discriminazione/molestie

Il Fornitore valorizza la diversità e l'inclusione e condanna qualsiasi forma di discriminazione e molestie, qualsiasi comportamento inappropriato o irrispettoso, come l'abuso fisico e verbale e le molestie sessuali sul posto di lavoro o in occasione di eventi lavorativi. Il Fornitore si adopererà per adottare misure proattive per promuovere le pari opportunità di tutti i dipendenti, ivi compresi i lavoratori a tempo determinato e interinali, i lavoratori stagionali e i lavoratori che operano in un paese diverso dal proprio paese di origine o nazionalità. Il Fornitore si atterrà alle Convenzioni ILO in materia di discriminazione e migrazione per motivi di lavoro. I Fornitori adotteranno le misure e i provvedimenti necessari a identificare, prevenire e ridurre le discriminazioni di cui possono essere causa, a cui possono contribuire o a cui possono essere legati nel quadro delle loro relazioni commerciali.

2.7 Libertà di associazione

Il Fornitore riconosce il diritto dei propri dipendenti di formare e aderire a un sindacato di propria scelta e il diritto alla contrattazione collettiva senza timore di intimidazioni o rappresaglie. Il Fornitore adotterà le misure e i provvedimenti necessari a identificare, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori nel quadro di candidature, decisioni in materia di formazione, premi, avanzamento di carriera, licenziamenti o trasferimenti legati a organizzazione, iscrizione e attività sindacali. Il Fornitore si attiene alle Convenzioni ILO su libertà di associazione, contrattazione collettiva e rappresentanza dei lavoratori.

3. Salute e Sicurezza

Il Fornitore si impegna a sviluppare, attuare e mantenere una politica della salute e della sicurezza sul lavoro basata sulla legislazione vigente e applicabile in materia. Essa è volta alla promozione e al mantenimento del più alto grado di benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori e alla prevenzione dei danni alla salute causati dalle condizioni di lavoro.

Di seguito sono elencati e brevemente descritti i principi che si richiede di attuare.

3.1 Sicurezza sul lavoro

Il Fornitore analizza e controlla i rischi per la salute e la sicurezza generati dalle sue attività. Si impegna a fornire a dipendenti e terze parti, laddove necessario, l'attrezzatura di sicurezza necessaria e adeguata, compresi i dispositivi di protezione individuale per la prevenzione di lesioni, malattie e incidenti di lavoro e per la gestione delle emergenze.
Il Fornitore richiede al proprio personale e terze parti di seguire tutte le pratiche sicure in ogni momento e si assicura che siano seguite le procedure corrette.
Il Fornitore garantisce una formazione continua e adeguata a tutto il personale su tutti gli argomenti pertinenti la salute e la sicurezza del lavoro.

3.2 Tutela della salute dei lavoratori

Il fornitore allo scopo di tutelare la salute dei lavoratori in conformità alla normativa vigente svolge le attività previste dalla sorveglianza sanitaria. Esse prevedono l'effettuazione di visite mediche secondo un protocollo sanitario definito dal medico competente e la visita da parte dello stesso ai vari ambienti di lavoro.

3.3 Preparazione alle emergenze

Il Fornitore identifica, valuta e tiene sotto controllo le potenziali situazioni e casi di emergenza disponendo opportune procedure di reazione, formando gli addetti e tutto il personale, attuando esercitazioni periodiche in conformità alle normative vigenti e mettendo a disposizione i necessari dispositivi di rilevamento ed estinzione incendi.

3.4 Infortuni e malattie professionali

Il Fornitore (i) registra e esamina tutti gli incidenti e i problemi relativi alla salute e alla sicurezza per ridurli al minimo o eliminarli; (ii) monitora costantemente tutti i rischi legati alle proprie attività e quelli introdotti da attività svolte da esterni o in esterno da proprio personale al fine di eliminare o ridurre le possibili cause di infortuni e malattie professionali; e (iii) incoraggia il proprio personale a segnalare tempestivamente i rischi per la salute e sicurezza di cui vengono a conoscenza.

3.5 Igiene industriale

Il Fornitore identifica, valuta e tiene sotto controllo l'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, biologici e fisici. I pericoli devono essere eliminati o controllati con l'adozione di misure opportune, ove non possibile i lavoratori saranno dotati di dispositivi di protezione individuale gratuiti.

3.6 Attività fisicamente impegnative

Il Fornitore identifica, valuta e tiene sotto controllo l'esposizione dei lavoratori a pericoli derivanti dalla movimentazione manuale o ripetitiva di materiali, dal sollevamento di carichi pesanti, dalla permanenza prolungata in piedi, da attività fisicamente impegnative in genere.

3.7 Sicurezza delle macchine

Il Fornitore mette a disposizione per la produzione macchine e apparecchiature sicure nel rispetto della legislazione e normativa applicabili. Effettua valutazioni per individuare eventuali rischi per la sicurezza in modo da attuare opportune misure correttive. La manutenzione delle macchine e apparecchiature è attuata con la periodicità e i criteri definiti dal costruttore.

3.8 Comunicazioni in materia di salute e sicurezza

Il fornitore deve garantire ai lavoratori un'adeguata formazione su salute e sicurezza del lavoro. Le informazioni devono essere esposte nella struttura. Il personale deve essere formato all'assunzione e in seguito con periodicità stabilita in base ai requisiti di legge o alla valutazione dei rischi. I lavoratori devono essere incoraggiati a segnalare qualunque problematica relativa a salute e sicurezza senza il rischio di ritorsioni.

4. Responsabilità Ambientale

La FRASCOLD, riconoscendo le proprie responsabilità ambientali, ha deciso di aderire ad un Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001 al fine di migliorare le proprie prestazioni ambientali.
FRASCOLD suggerisce ai propri fornitori di adottare anch'essi come riferimento tale norma per le proprie attività.

Per quanto riguarda la propria Responsabilità Ambientale il Fornitore:

- riconosce che la responsabilità ambientale non può essere separata dalle decisioni e dalle attività che svolge e che hanno un impatto sull'ambiente, per questo si impegna ad agire costantemente nel rispetto dell'ambiente e ad adottare soluzioni che tutelino l'ambiente, la salute e la sicurezza di tutti.

- con una costante attività di informazione e formazione si impegna a sviluppare la consapevolezza del proprio personale per le tematiche ambientali con particolare riguardo agli impatti del proprio lavoro, promuovendo un più profondo senso di responsabilità verso l'ambiente.

Di seguito sono elencati e brevemente descritti i principi che si richiede al Fornitore di attuare.

4.1 Conformità ai requisiti legali

Il Fornitore si impegna a determinare, applicare e monitorare i requisiti legali obbligatori relativi ai propri aspetti ambientali.

4.2 Autorizzazioni Ambientali e rendicontazione

Il Fornitore si impegna a ottenere, conservare e mantenere aggiornate tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per la propria attività e ad osservarne i requisiti normativi e di rendicontazione.

4.3 Prevenzione dell'inquinamento e salvaguardia delle risorse

Il Fornitore si impegna a prevenire l'inquinamento attraverso il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali. Si impegna a utilizzare prassi, tecniche, materiali, prodotti, servizi e fonti di energia atti ad evitare, ridurre o tenere sotto controllo la produzione, l'emissione o lo scarico di qualsiasi tipo di inquinante o rifiuto.
Per la salvaguardia delle risorse, il Fornitore si impegna ad utilizzare in modo responsabile elettricità, combustibili, materie prime e lavorate, suolo e acqua. In aggiunta si impegna, ove possibile, a combinare o sostituire risorse non rinnovabili con risorse rinnovabili.
Il Fornitore si impegna ad attuare misure per l'uso efficiente delle risorse atte a ridurre l'uso di energia, acqua e altre risorse, prendendo in considerazione indicatori di migliori prassi e altri riferimenti.

4.4 Sostanze pericolose

Le sostanze chimiche o pericolose possono costituire un rischio in caso di rilascio nell'ambiente durante il loro utilizzo, stoccaggio e smaltimento.
Il Fornitore si impegna ad identificare ed etichettare sistematicamente tali sostanze, le immagazzina, movimenta e utilizza in condizioni di sicurezza con personale opportunamente formato. In particolare il Fornitore si impegna ad evitare l'uso di sostanze chimiche proibite definite dalle disposizioni di legge applicabili o sostanze chimiche indesiderate elencate in convenzioni internazionali.

4.5 Rifiuti solidi

Il Fornitore deve identificare e smaltire i rifiuti, pericolosi e non, impegnandosi a ridurre la produzione dei rifiuti stessi e favorendone il riciclo, nel pieno rispetto della normativa vigente.

4.6 Emissioni in atmosfera

Le emissioni nell'aria di inquinanti come ad esempio composti organici volatili, ossidi di azoto, particolati e sostanze lesive dell'ozono possono causare impatti sull'ambiente e sulla salute delle persone.
Il Fornitore deve rilevare, caratterizzare e monitorare periodicamente tali emissioni in atmosfera.

4.7 Restrizioni di utilizzo dei materiali

Il Fornitore deve rispettare le prescrizioni di legge applicabili e i requisiti FRASCOLD riguardo al divieto o alla limitazione di specifiche sostanze che possono essere contenute nei suoi prodotti. Queste limitazioni possono essere legate alla pericolosità o alla provenienza delle sostanze da aree di conflitto (es. RoHS).

4.8 Gestione delle Acque

Le acque di scarico prodotte dalle attività, dai processi industriali e dagli impianti sanitari possono causare inquinamento attraverso scarichi diretti, intenzionali o accidentali.
Il Fornitore si impegna a ridurre i consumi idrici e a prevenire l'inquinamento mediante controllo e monitoraggio degli impianti.

4.9 Consumi energetici ed emissioni gas serra

Il Fornitore si impegna a registrare e documentare i consumi energetici e le emissioni di gas serra al fine di individuare soluzioni per il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione dei consumi e delle emissioni di gas serra.

5. Principi Etici

Il Fornitore prende atto del fatto che FRASCOLD, ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 ha adottato un modello organizzativo ed un codice etico (quest'ultimo consultabile e scaricabile gratuitamente presso il sito www.frascold.it).
Il Fornitore si impegna ad astenersi da comportamenti che possano configurare fattispecie di reato di cui al Decreto, indipendentemente dall'effettiva commissione del reato o dalla sua punibilità, nonché ad operare nel rispetto delle disposizioni e dei principi del Decreto stesso.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare le disposizioni del Codice Etico, per quanto di sua competenza e come di volta in volta emendato, in relazione al rispetto delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto e nel corso dei suoi rapporti con la Società.
In caso di violazione delle disposizioni del Codice Etico, la Società avrà il diritto di risolvere immediatamente il Contratto e di chiedere al Fornitore il risarcimento degli eventuali danni subiti, entro i limiti quantificati.

Di seguito sono elencati e brevemente descritti i principi che si richiede di attuare.

5.1 Integrità nelle attività commerciali

Il Fornitore si impegna ad operare nel rispetto dei più rigorosi standard di integrità.
Assicura che il personale, i suoi rappresentanti, fornitori, sub-fornitori, collaboratori abbiano la consapevolezza del significato etico delle loro azioni, non perseguano l'utile personale o aziendale a discapito del rispetto delle leggi vigenti e delle norme.
Il Fornitore si impegna a vigilare affinché tutte le attività siano effettuate con trasparenza e siano riscontrabili nelle scritture contabili e nelle registrazioni.
In applicazione delle leggi anti corruzione, il Fornitore identifica, attua e mantiene pratiche che contrastano la corruzione e l'estorsione.

5.2 Nessun indebito vantaggio

Il Fornitore si impegna affinché tangenti e altri metodi per ottenere vantaggi indebiti o illegittimi non siano né offerti né accettati.

5.3 Divulgazione di informazioni

Il Fornitore si impegna a rendere disponibili le informazioni relative alle proprie attività, ai risultati ottenuti, alla struttura e alla situazione finanziaria in piena trasparenza e in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti.

5.4 Proprietà intellettuale

È obbligo del Fornitore, in conformità con la legislazione vigente, rispettare i diritti di proprietà intellettuale e di tutela delle informazioni del cliente, attuando prassi che tutelino tali diritti nel trasferimento di tecnologie e know-how.

5.5 Riservatezza

Il Fornitore deve proteggere la riservatezza delle informazioni e tecnologie di FRASCOLD e di tutte quelle di cui entra in possesso, incluse quelle che vengono trasmesse da altre terze parti.
Il Fornitore ha l'obbligo di assicurare la massima riservatezza delle informazioni in proprio possesso.

Il Fornitore ha l'obbligo di richiedere al proprio personale e ai collaboratori di mantenere la massima riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite da FRASCOLD o di cui dispongano in ragione della propria funzione: essi sono tenuti a non rivelarle a terzi o farne uso improprio.

5.6 Correttezza dell'attività d'impresa, della pubblicità e della concorrenza

Il Fornitore si impegna a condurre le proprie attività in modo coerente con le disposizioni di legge applicabili in materia di concorrenza. Tutte le attività e la pubblicità devono essere improntate al rispetto di criteri di riservatezza.

5.7 Protezione dell'identità e divieto di ritorsioni

Il Fornitore deve incoraggiare i dipendenti a segnalare qualsiasi comportamento ritenuto illegale o non conforme alle disposizioni garantendo la riservatezza, l'anonimato e la protezione dei dipendenti che agiscono da informatori.
Il Fornitore deve vietare ogni ritorsione contro qualunque dipendente, che abbia segnalato in buona fede eventuali trasgressioni, tutelando, al contempo, i diritti delle persone denunciate.

5.8 Approvvigionamento responsabile di minerali

Il Fornitore si impegna a verificare l'origine dei minerali utilizzati nei propri prodotti e ad usare materie prime di origine legale e sostenibile e a non acquistare «minerali da conflitto» che contribuiscono a finanziare conflitti armati e a realizzare l'abuso di diritti umani (Conflict Minerals).
Si raccomanda di fare riferimento per l'approvvigionamento responsabile dei minerali alla linea guida Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affetcted and High-Risk Areas o ad altra linea guida equivalente.

5.9 Privacy

Il Fornitore deve assicurare e garantire il pieno rispetto delle norme poste a tutela della privacy.
La privacy del personale, dei collaboratori e dei clienti, deve essere tutelata adottando standard che specificano le informazioni che la Società richiede agli stessi e le relative modalità di trattamento e conservazione.

Luogo e data

Firma e timbro azienda

_____

_____